

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO DI
TERME DI GALATRO srl

PARTE GENERALE

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

Sommario

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	3
1.1. Principi generali	3
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto.....	3
1.3. Condizioni di applicabilità del Decreto	5
1.4 L'adozione del Modello quale esimente della responsabilità ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. n. 231/2001.	5
1.5. L'apparato sanzionatorio	5
2. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria	6
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di TERME DI GALATRO SRL.	7
3.1. Funzione e scopo del Modello	7
3.2. Destinatari del Modello	7
3.3. Metodologia per la predisposizione del Modello	7
3.4. Adozione e aggiornamento del Modello	8
4. La struttura organizzativa della Società.....	8
4.1. Il sistema di Governance	8
4.2 Le Aree operative.....	8
5. I punti di controllo.....	9
6. Il Sistema di deleghe e procure.....	9
7. Il Codice Etico	9
8. L'Organismo di Vigilanza	10
8.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina	10
8.2. Cessazione dalla carica (scadenza, rinuncia, decadenza, revoca).....	10
8.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	10
8.4. Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza	11
8.5. Il reporting dell'OdV agli Organi Societari.....	12
8.6. I flussi informativi nei confronti dell'OdV	12
8.7 Le Norme etiche che regolamentano l'attività dell'organismo di Vigilanza	13
9. Il sistema disciplinare ai sensi del Modello.....	13
9.1. Violazioni del Modello rilevanti ai fini del sistema disciplinare ex Decreto	13
9.2. Le sanzioni applicabili	14
10. La comunicazione e la formazione sul Modello.....	15
10.1. La comunicazione.....	15
10.2. La formazione	15

PARTE SPECIALE

ALLEGATI: D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231 – Codice etico

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1. Principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231(d'ora in poi anche 'Decreto') introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Il Decreto che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, ha introdotto nel nostro ordinamento, a far data dal 2001, la responsabilità diretta dei soggetti collettivi in ipotesi di reato commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'ambito di operatività del Decreto è ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica.

Le società, le associazioni, anche prive di personalità giuridica e gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono di converso, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto". L'ente infatti risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa. Tuttavia l'accertamento dell'illecito avviene nell'ambito del processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è infatti il Pubblico Ministero mentre l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il giudice penale.

E' importante precisare che la responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto

La responsabilità dell'ente sorge solo per i reati espressamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Si tratta dei c.d. 'reati presupposto'.

Di seguito vengono riportati sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto [mentre si rimanda alla Parte Speciale 1) per una descrizione di maggiore dettaglio in ordine alle fattispecie ritenute più rilevanti nell'ambito delle attività di TERME DI GALATRO SRL. (d'ora in poi per brevità anche "l'ente" o la "Società")]:

- **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- **Reati informatici** (art. 24 *bis* del Decreto);
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo** (art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dal decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, l'art. è stato oggi modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);
- **Reati societari** (art. 25-*ter* del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61);
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999** (art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater.1* del Decreto, introdotto dalla legge del 9 gennaio 2006 n. 7);
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.28);
- **Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n. 62);



- **Reati transnazionali** (art. 10 Legge 146/2006; l'articolo è oggi abrogato ai sensi dal decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231; i reati sono inclusi nel *25-octies*);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. *25-septies* del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (art. *25-octies* del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter inserito dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94);
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis, commi 1 e 2 così come modificati dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);
- **Delitti contro l'industria ed il commercio** (art. 25 bis 1 inserito dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies inserito dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (secondo art. 25 novies inserito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116).
- **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
 - Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
 - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 - duodecies del decreto legislativo n. 231 del 2001) [Articolo aggiornato dal D.lgs 16 luglio 2012, n°109]
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p.** (art.25 terzo comma del D.lgs n. 231 del 2001) [articolo aggiornato dalla Legge 6 novembre 2012 n°190]
- **Corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.** (art.25 ter comma 1 lett. s-bis del D.Lgs 231 del 2001) [articolo aggiornato dalla Legge 6 novembre 2012 n°190]

E' appena il caso di rilevare. infine. che questa è un lista "aperta" atteso che - anche in ragione degli obblighi di carattere comunitario è prevedibile che il Legislatore amplierà ulteriormente lo spettro dei reati presupposto.

1.3. Condizioni di applicabilità del Decreto

L'ente può essere punito solo se si verificano determinate condizioni.

In primo luogo, la responsabilità dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie di soggetti:

- soggetti in **posizione apicale**: si tratta, ad esempio, del legale rappresentante, dell'amministratore, del direttore generale o del direttore di una unità organizzativa autonoma. nonché di quei soggetti che esercitano "anche di fatto" la gestione dell'ente:

- soggetti **subordinati**: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali (si pensi ad es., ai collaboratori, agli agenti ed ai consulenti).

L'ulteriore condizione richiesta dal Decreto è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio è configurabile quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Di converso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

L'ente, invece, risponde ai sensi del Decreto non solo qualora i sopraindicati reati presupposto siano integrati ma anche ove siano solo "tentati" (art. 26 del Decreto).

1.4 L'adozione del Modello quale esimente della responsabilità ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. n. 231/2001

Premesso quanto sopra, l'art. 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, il Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b);

Il Decreto non individua con dettaglio quale debba essere il contenuto del Modello, ma ne delinea solo i tratti essenziali: per essere idoneo un Modello deve:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull' funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.5. L'apparato sanzionatorio

L'art. 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere combinate all'ente ritenuto responsabile del c.d. illecito amministrativo. Esse sono:

- sanzione pecuniaria: ossia la condanna al pagamento di una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare le



conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice nella determinazione della sanzione tiene in conto le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- sanzioni interdittive particolarmente afflittive, ossia:

i - l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

ii - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

iii - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

iv - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

v - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente a quelle pecuniarie, ma solo nei casi espressamente previsti dal Decreto.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni.

Un ulteriore elemento di non poca rilevanza è che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso:

- confisca del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Da ultimo deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può disporre:

a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53):

b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art.54).

2. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria

L'art. 6, 3 comma del Decreto specifica che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", inizialmente riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, e successivamente aggiornate (24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008). Successivamente molte altre associazioni hanno reso pubbliche le proprie Linee Guida, mutuando di fatto i principi individuati dalla Confindustria le cui *guidelines*, quindi, costituiscono, anche se non obbligatorie, un importante parametro di riferimento.

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto;

- individuare e predisporre specifici *protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire*;

- individuare un Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;

- adottare un sistema disciplinare. idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di TERME di GALATRO SRL

3.1. Funzione e scopo del Modello

TERME di GALATRO srl, società in house a socio unico, soprattutto in ragione della particolare rilevanza pubblica e sociale del settore in cui opera, ovvero quello sanitario, termale e alberghiero, è molto sensibile alle aspettative che la collettività nutre nei suoi confronti.

Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non costituisce per TERME di GALATRO SRL solo uno strumento per beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, ma costituisce un mezzo idoneo a implementare la sua organizzazione e per ulteriormente migliorare lo sviluppo e la conoscenza dei principi etici già da tempo radicati all'interno della struttura, per le modalità di gestione sino ad ora verificatesi.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- prevenire la commissione di atti non etici o illeciti in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono contrari alla mission dell'ente;
- delineare le linee generali delle regole e dei precetti che devono guidare i comportamenti del personale aziendale e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto dell'ente al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società.

Il Modello si compone:

- di una Parte Generale che contiene le regole ed i principi generali del Modello, nonché una sintetica descrizione dei protocolli che lo costituiscono.
- della Parte Speciale n. 1, relativa ai "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" che regola alcuni aspetti relativi alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è composto anche dal Codice Etico che è allegato al presente documento.

3.2. Destinatari del Modello

I destinatari del Modello sono: Amministratori (Organi Sociali), i Dipendenti, inclusi i dirigenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es .. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della Società).

Destinatari del Modello, per quanto di ragione, sono anche i Terzi che stipulano accordi/convenzioni o, comunque, stringono rapporti con TERME di GALATRO srl.

3.3. Metodologia per la predisposizione del Modello

Ai fini della predisposizione del Modello, TERME di GALATRO srl, ha svolto le seguenti attività:

a. identificazione delle attività/processi sensibili: effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (delibera di affidamento del servizio con allegato organigramma, convenzione di affidamento, ecc.);

b. identificazione dei punti di miglioramento: sulla base dei risultati dell'attività *sub a)*, sono stati proposti dei suggerimenti in ordine alla eventuale implementazione del sistema di gestione.

c. definizione dei contenuti degli elementi del Modello: alla luce dei risultati delle precedenti fasi si è provveduto a predisporre/istituire gli elementi del Modello e, segnatamente, a:



- predisporre il Codice Etico allegato al presente Modello che costituisce una parte integrante dello stesso;
- redigere la presente Parte Generale e la Parte Speciale I) (reati contro la PA);
- individuare un OdV cui sono attribuiti i compiti e i doveri di cui al Decreto;
- prevedere un sistema disciplinare (vedi paragrafo 9);
- individuare le linee portanti del sistema di comunicazione e formazione che dovranno essere implementate successivamente all'adozione del Modello (vedi paragrafo 10).

3.4. Adozione e aggiornamento del Modello

L'Amministrazione di TERME di GALATRO srl ha adottato il Modello nella presente versione con delibera dell'Amministratore Unico n°03 del 20/07/2020.

L'Amministratore Unico è l'unico organo societario che ha la facoltà tramite apposito atto di modificare il Modello.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con atto dell'Amministrazione quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Le modifiche di natura formale o sostanziose possono avvenire su proposta dell'OdV o su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali.

4. La struttura organizzativa della Società

La Società ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa della Società (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le cariche sociali ed amministrative;
- le aree in cui si suddivide l'attività che prevedono: a) uno stabilimento termale per l'erogazione delle prestazioni termali; b) una Struttura alberghiera, con n°52 camere; c) una sala ristorante; d) una sala conferenze. Le attività di prestazioni termali sono da svolgersi in regime di accreditamento con la Regione Calabria.
- le principali linee di dipendenza gerarchica.

4.1. Il sistema di Governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, TERME di GALATRO srl ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di corporate governance della Società risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- Assemblea:

L'assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione:

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto.

- Revisore Legale Unico:

- Responsabile Amministrativo:

- Direttore Sanitario.

4.2 Le Aree operative

Le aree in cui si suddivide l'attività aziendale sono:

- a) stabilimento termale per l'erogazione delle prestazioni termali, quali il reparto aerosolterapia, il reparto fangoterapia, il reparto balneoterapia, le piscine termali ed il percorso vascolare;
- b) struttura alberghiera con n°52 camere con annesse sala ristorante sino a 500 posti e sala conferenze da n°100 posti.

Le prestazioni termali sono da svolgersi in regime di accreditamento con la Regione Calabria.

5. I punti di controllo

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, TERME di GALATRO SRL, società in house a socio unico, presta attenzione all'applicazione di alcuni principi di controllo volti a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, oltre al controllo analogo previsto dal D.lgs. 175/2016 e smi e dal D.lgs. 50/2016 e smi, confluite nello statuto societario.

Il presente Modello, inoltre, individua alcuni punti di controllo specifici da applicare con riferimento alla gestione delle attività a rischio rilevate con riferimento, in particolar modo, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

6. Il Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure di TERME di GALATRO srl dovrà essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" al fine di consentire la efficiente gestione dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza dovranno essere conferite delle procure adeguate e coerenti con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe devono essere i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega/procura deve definire chiaramente i poteri del delegato;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

7. Il Codice Etico

TERME di GALATRO srl, società in house a socio unico, curerà, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

TERME di GALATRO srl si è dotata di un apposito Codice Etico volto ad individuare i principi etici fondamentali per la Società e, allo stesso tempo, le norme di comportamento per tutte le risorse aziendali.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e fondamentale del Modello e ad esso - allegato al presente documento - si rinvia per un più approfondito dettaglio.



8. L'Organismo di Vigilanza

8.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

TERME di GALATRO srl, società in house a socio unico, anche in considerazione delle ridotte dimensioni della propria struttura organizzativa, potrà optare per una composizione monocratica o collegiale dell'Organismo di Vigilanza che sarà rieleggibile. Nel caso in cui opererà per un organismo monocratico, al fine di garantire una ampia autonomia dell'Organismo, il ruolo sarà affidato ad un soggetto esterno alla società munito di specifiche competenze professionali e requisiti di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Amministratore Unico e rimane in carica per la durata di 3 anni, ovvero per la durata dell'incarico. In ogni caso, l'Amministrazione della Società ha la facoltà di prevedere che l'Organismo di Vigilanza resti in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo.

L'Amministrazione dota l'OdV di adeguate risorse finanziarie, in quanto necessarie allo svolgimento dei compiti (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) come previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

8.2. Cessazione dalla carica (scadenza, rinuncia, decadenza, revoca)

La cessazione della carica per scadenza temporale dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito.

La cessazione dalla carica potrà avvenire, inoltre, per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I membri dell'Organismo di Vigilanza che decidano di rinunciare all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della Società ed all'Organismo di Vigilanza stesso affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti che hanno consentito di assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilita, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto e, in genere, in caso di incapacità ed incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dall'Organo amministrativo della Società. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di:

- inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza;
- di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- di esistenza di un conflitto di interesse non precedentemente segnalato dal componente;
- di impossibilità di svolgimento, per qualsivoglia ragione, delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca e morte, l'Organo amministrativo della Società provvederà alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza.

8.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione, di curarne l'aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di TERME di GALATRO srl risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- autonomia ed indipendenza: in quanto
 - (A) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di TERME di GALATRO srl;
 - (B) l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia all'Organo amministrativo, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci;

(C) parimenti all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;

(D) l'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

- professionalità: in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze adeguate;
- continuità di azione: in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.

8.4. Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- esaminare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione e di Gestione, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- vigilare sul funzionamento, l'osservanza e, quindi, sull'effettività del Modello di Organizzazione e di Gestione, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello di Organizzazione e di Gestione;
- monitorare gli aggiornamenti del Modello di Organizzazione e di Gestione, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni. tramite tra l'altro la presentazione di proposte di adeguamento agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle proposte presentate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà, a titolo esemplificativo:

- monitorare e, con la collaborazione delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello di Organizzazione e di Gestione, nonché predisporre la documentazione necessaria alla sua concreta attuazione, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti;
- monitorare e tenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello di Organizzazione e di Gestione a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello di Organizzazione e di Gestione, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche mirate su specifici aspetti con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- ricevere le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello di Organizzazione e di Gestione, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre TERME di GALATRO srl a rischio di reato;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione, ivi inclusa la conoscenza ed osservanza delle procedure e la costante formazione del personale sulle problematiche relative al Decreto 231;
- fornire suggerimenti/raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;



- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello di Organizzazione e di Gestione all'organo dirigente (Amministratore Unico o altro Organo amministrativo eventualmente nominato) con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e/o significative variazioni dell'assetto interno di TERME di GALATRO srl e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello di Organizzazione e di Gestione che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a TERME di GALATRO srl ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello di Organizzazione e di Gestione in relazione all'attività aziendale.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'Organo amministrativo della Società sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque l'Organo Amministrativo della Società responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso può disporre dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, se del caso, del supporto di consulenti esterni.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire, mediante un proprio regolamento, gli aspetti operativi della sua attività.

8.5. Il reporting dell'OdV agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività agli Organi Amministrativi della Società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l'organo dirigente, una relazione informativa, su base almeno semestrale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione nell'ambito di TERME di GALATRO srl; tale relazione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Comune di Galatro ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo analogo.

In ogni caso la presenza di ragioni di particolare urgenza o, comunque, qualora lo ritenga opportuno, l'OdV potrà riferirsi in qualunque momento all'Organo Amministrativo che adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

8.6. I flussi informativi nei confronti dell'OdV

Una compiuta attività di vigilanza necessita, inoltre, che l'OdV sia individuato quale destinatario di una serie di informazioni che possono essere rilevanti per favorire lo svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio e controllo.

Devono, quindi, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative:

- alle eventuali violazioni del Codice Etico;
- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- agli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- ai prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui l'ente ha partecipato;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- alle eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- agli eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione;
- al bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa;
- alle comunicazioni periodiche in merito alla richiesta e gestione di accreditamento istituzionale;
- ai volumi delle fatture inviate all'Assessorato regionale o alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere provinciali ed autonome;
- alle donazioni eventualmente ricevute/effettuate;

In ogni caso, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere ai soggetti interessati, ove ritenuto opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica alla casella info@letermedigalatro.it. Le segnalazioni possono essere effettuate anche per lettera, anche anonima, spedita a Organismo di Vigilanza, presso la sede della società.

L'organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita la posizione dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni.

Deve specificarsi che ricevuta la informazione/segnalazione l'OdV si attiva secondo la sua discrezionalità.

8.7 Le Norme etiche che regolamentano l'attività dell'organismo di Vigilanza

L'OdV è chiamato al rigoroso rispetto delle norme etiche e comportamentali di carattere generale individuate nel Codice Etico dell'Ente, oltre che - nel caso di soggetti appartenenti ad ordini professionali - a quelle proprie della propria professione.

9. Il sistema disciplinare ai sensi del Modello

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

E' importante sottolineare che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

9.1. Violazioni dei Modello rilevanti ai fini del sistema disciplinare ex Decreto

Fermo restando gli obblighi per l'Ente nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL, comportamenti sanzionabili rilevanti ai sensi del Modello sono i seguenti:



- 1) violazione, nell'ambito delle attività correlate alle aree a rischio (vedi Parte Speciale), delle regole e dei principi contenuti nel Modello anche ove non insorga direttamente il rischio della commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- 2) violazione, nell'ambito delle attività correlate alle aree a rischio (vedi Parte Speciale), delle regole e dei principi contenuti nel Modello che sia tale da integrare, sotto il solo profilo oggettivo/materiale, uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- 3) violazione, nell'ambito delle attività correlate alle aree a rischio (vedi Parte Speciale), delle regole e dei principi contenuti nel Modello che sia tale da integrare - sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo - uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o, anche solo potenzialmente, l'inizio di un procedimento ex D.Lgs. n. 231 /2001 nei confronti della Società.

In ogni caso, l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto dell'ente di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta contestata.

9.2. Le sanzioni applicabili

Misure nei confronti dei dipendenti (e dei soggetti cui è applicabile il CCNL)

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori (dipendenti anche ove medici nel caso di applicabilità), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento senza preavviso per mancanza grave (giusta causa).

In ogni caso devono applicarsi tutte le norme di garanzia di cui allo Statuto dei Lavoratori e dei relativi contratti collettivi, in ordine alla tempistica e alla modalità di constatazione e contestazione delle eventuali violazioni.

Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore Legale

In caso di violazione del Modello da parte di un membro dell'Organo Amministrativo o del Revisore Legale, l'OdV informa il Comune di Galatro nella qualità di socio unico, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In particolare nelle clausole dovrà prevedersi la riduzione del compenso e/o la risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità di avanzare la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

10. La comunicazione e la formazione sul Modello

10.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata ad ogni componente degli Organi Sociali e a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento dell'adozione, mediante affissione del Modello nella bacheca dell'ente, nonché, mediante invio di e-mail verso i soggetti che dispongono di un indirizzo aziendale.

Tutti i destinatari, successivamente alla chiusura delle attività di comunicazione e formazione, devono impegnarsi al rispetto del Modello, mediante sottoscrizione di una apposita dichiarazione.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello da parte di terzi, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso.

Le medesime procedure sopra indicate si applicano nei confronti dei nuovi assunti.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e della necessità che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto; a tale proposito alla stipula del contratto, il Modello è messo a disposizione delle altre parti contrattuali.

10.2. La formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di TERME di GALATRO srl quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute a tutti i destinatari.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle regole del Modello è, quindi, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza dell'Ente.


Gli strumenti di formazione possono essere:

- pubblicazioni nella rete intranet aziendale;
- corsi;
- e-mail informative ai destinatari.

Organismo di Vigilanza:

I dati saranno inseriti a nomina avvenuta.





PARTE SPECIALE

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few stylized, overlapping lines.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce segnatamente ai c.d. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che assumono particolare rilevanza ai fini del Decreto.

Si tratta di fattispecie di reato molto rilevanti sotto il profilo dell'impatto che l'ente può subire atteso che in caso di integrazione delle stesse, il Legislatore prevede pesanti sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, applicabili, queste ultime, anche in sede cautelare.

Di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie in questione.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).** La malversazione si configura quando, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, il destinatario utilizzi le somme ottenute per gli scopi cui non erano destinate.
- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

La concussione si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa tal uno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato - sotto il profilo meramente astratto - è rilevante per TERME di GALATRO srl atteso che, nello svolgimento di talune attività, non vi è dubbio che alcuni dipendenti o consulenti, svolgano funzioni di pubblico servizio. La concussione, ai fini del Decreto, rileva anche qualora sia stata commessa in concorso con altri soggetti (es. dipendente regionale addetto alla gestione degli accreditamenti o delle gare. ecc.).

- **Corruzione**

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Possono distinguersi diverse tipologie di corruzione:

a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p./ 321 c.p.)

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per se o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta (o comunque la promessa degli stessi) per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p./ 321 c.p.)

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per se o per altri (o accolgano la promessa), in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. /321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

c – bis) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio. Le disposizioni previste per la corruzione di un atto del proprio ufficio (art. 318 c.p.) si applicano all'incaricato di pubblico servizio solo ove questo rivesta la qualifica di pubblico impiegato.

e) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

f) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Nozioni rilevanti in tema di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'integrazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale implica che la condotta delittuosa sia commessa, in ogni caso, in danno della Pubblica Amministrazione o, comunque, nella gestione dei rapporti con soggetti qualificati come Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio.

Di seguito si riportano, sinteticamente, le nozioni rilevanti:

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale* si intende un soggetto, pubblico o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione.

Per *incaricato di pubblico servizio* si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro ente pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. A titolo esemplificativo, possono rivestire la qualifica di incaricati di pubblico servizio: gli esattori dell'ENEL, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, i dipendenti del Poligrafo dello Stato ecc..

3. Le aree di rischio rilevanti

All'esito dell'attività di analisi preliminare, consistita nella analisi della documentazione, nonché nell'assunzione di informazioni da parte degli esponenti dell'ente, il Gruppo di Lavoro - anche in ragione dello specifico campo di attività di TERME di GALATRO srl, ha individuato alcune aree c.d. "a rischio di reato", ossia in cui, sotto il profilo meramente astratto, potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Più in particolare esse sono:

A. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento, in genere, dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione (es., Ministeri, Regioni, Università, ASL, ASP)
Razionale: in questa area, infatti, i rappresentanti di TERME di GALATRO srl hanno contatti ripetuti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. Astrattamente, quindi, più alto è il pericolo del compimento di atteggiamenti impropri diretti, ad esempio, ad indirizzare le decisioni degli esponenti della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la società.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato

B. Gestione delle attività connesse alla richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti
Razionale: il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza la interazione tra l'ente pubblico finanziatore e dipendenti della società: anche in questo caso i rappresentanti di TERME di GALATRO srl potrebbero realizzare comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento o la possibile distrazione delle somme dallo scopo per cui vengono erogate.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato, truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici, malversazione ai danni dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

C. Area di rischio gestione contributi per la formazione

Razionale: il rischio teorico riguarda le seguenti aree sensibili 1) la predisposizione e la documentazione; 2) i contatti con Pubblici Ufficiali per monitorare lo stato di avanzamento; 3) l'erogazione del contributo; 4) l'effettuazione della formazione ed il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi 5) la rendicontazione.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato, truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici, malversazione ai danni dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

D. Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

Razionale: come nel caso sub A) i rappresentanti della Società potrebbero adoperarsi per influenzare le decisioni della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato

E. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne

Razionale: qualora i consulenti/partner siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, potrebbe configurarsi una responsabilità dell'ente qualora gli incarichi siano attribuiti solo con il fine di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio dei soggetti in questione, con lo scopo di favorire l'ente.



Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato

F. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, lavoristiche, ecc.).

Razionale: il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato

G. Richiesta e gestione accreditamento istituzionale

Razionale: il rischio potenziale è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti della richiesta di accreditamento istituzionale. Un'altra modalità di reato potrebbe consistere nell'ottenere un qualsivoglia vantaggio nel corso della costanza della convenzione di accreditamento.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato

H. Rimborso delle prestazioni

Razionale: in questa area i rappresentanti della Società potrebbero essere indotti a compiere atti contra legem (es. falsa rappresentazione dei fatti, comunicazione di dati falsi, dazione di beni o denaro) al fine di favorire il rimborso delle prestazioni sanitarie effettuate o, comunque, a velocizzare il processo di rimborso stesso.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato, frode informatica

I. Salute e sicurezza

Razionale: in tale area di rischio i comportamenti potenzialmente impropri dei rappresentati dell'ente potrebbero essere ricollegati ad ottenere facilitazioni con riguardo alla gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa di settore in tema di sicurezza sul lavoro (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.).

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, truffa ai danni dello stato, frode informatica.

L. Ambiente

Razionale: in tale area di rischio i comportamenti potenzialmente impropri dei rappresentati dell'ente potrebbero essere ricollegati ad ottenere facilitazioni con riguardo alla gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa di settore in tema di reati ambientali (es. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ecc.); i dipendenti potrebbero compiere ad esempio, artifici e raggiri nella gestione e documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concorso in concussione, frode informatica (da quando sarà attivo il SISTRI).

M. Donazioni

Razionale: il dipendente/incaricato di pubblico servizio dell'ente potrebbe, in via teorica ed astratta indurre una Società ad effettuare una donazione offrendo in cambio la prescrizione di farmaci venduti dalla società donante; l'acquisto diretto di farmaci dalla società donante; sotto un diverso profilo, potrebbe esservi un accordo tra le parti che porterebbe all'integrazione del reato di corruzione.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato.

N. Rapporti società diagnostiche e farmaceutiche

Razionale: il dipendente/incaricato di pubblico servizio dell'ente potrebbe, in via teorica ed astratta, ottenere beni/denaro/utilità per favorire una Società piuttosto che un'altra.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato.

O. Stipulazione dei contratti con Enti Pubblici o con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio

Razionale: in tale area astrattamente la conclusione del contratto potrebbe 'nascondere' un accordo occulto volto a attribuire un beneficio all' Ente Pubblico o al Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio in cambio di un tornaconto economico in favore della Società.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione.

P. Gestione contenzioso

Razionale: il dirigente/dipendente della società potrebbe compiere atti corruttivi o presentare documentazione falsa al fine di essere favorito in un procedimento civile, amministrativo o penale che ha come parte la società.

Reali potenzialmente configurabili: corruzione, truffa ai danni dello stato, concussione, corruzione in atti giudiziari, frode informatica.

Q. Gestione degli adempimenti connessi al personale

Razionale: il dipendente potrebbe inviare dati falsi relativi alla gestione amministrativa del personale (es dati INAIL, INPS; ecc.) al fine di ottenere un vantaggio per l'ente sotto un altro profilo il dipendente potrebbe anche accordarsi illecitamente con un referente della pubblica amministrazione.

Reati potenzialmente configurabili: corruzione, truffa ai danni dello stato

4. I principi di comportamento principali e i punti di controllo

I principi di comportamento

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle *policies* e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche dell'ente.

Il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 dei D.Lgs. 231/200 I).

In particolare, i soggetti che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio e, in ogni caso, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'ente, devono rispettare i seguenti principi che costituiscono un elenco esemplificativo ma non esaustivo e che affiancano le norme di comportamento previste dal Codice Etico;

- a) i documenti attinenti la gestione amministrativa e/o sanitaria devono essere redatti in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto c/o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- c) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti; la spesa è in ogni caso autorizzata dalle funzioni competenti;
- e) è vietato ricevere danaro/doni/altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con l'ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o, comunque, ottenere un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- f) è vietato al personale medico ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche e diagnostiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie; fanno eccezione gli oggetti promozionali di modico valore la cui distribuzione è consentita dalla legge;
- g) nella gestione dei rapporti commerciali, il riconoscimento di qualsiasi sconto o credito deve essere accordato dietro presentazione della documentazione di supporto tale da costituire garanzia;
- h) è vietato effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non abbiano una adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi;
- i) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate.



I punti di controllo in generale

Di seguito si individuano alcuni punti di controllo che è necessario seguire nello svolgimento delle attività nell'ambito delle aree a rischio; in particolare:

- l'OdV deve essere informato qualora sorga un conflitto di interesse nell'ambito del rapporto con la P.A. in modo da svolgere la sua funzione consultiva;
- le direzioni amministrativa o sanitaria devono essere in contatto tra loro e scambiare tutte le informazioni rilevanti;
- i contratti tra TERME di GALATRO srl e i consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001;
- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti;
- in caso di ispezioni presso l'Eme (es. tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere elementi veritieri.

ALTRI REATI

1 Reati Ambientali (art. 25 - undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001)

In relazione al livello di rischio per Terme di GALATRO srl per questa fattispecie di reati, si evidenzia che la Terme di Galatro srl ha già previsto al suo interno presidi utili per far fronte al rischio di incorrere nella commissione dei reati ambientali e nelle relative sanzioni, di seguito elencati:

- iscrizione al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito ai sensi del DM del 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
- sottoscrizione di un apposito contratto con una società che svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali accertando l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni;
- comunicazioni ai dipendenti sulle corrette procedure per lo smaltimento sia di rifiuti pericolosi quali toner, batterie etc., sia di materiale riciclabile;

Quale protocollo integrativo minimo appare opportuno prevedere, una specifica verifica dell'esistenza e della vigenza dei requisiti e delle relative autorizzazioni per particolari categorie di fornitori quali quelli che prestano servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies del decreto legislativo n. 231 del 2001)

Anche se il rischio associato a tale reato per Terme di Galatro srl risulta basso, appare comunque opportuno prevedere protocolli integrativi minimi al fine di non incorrere, in futuro, in tale reato nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi.

Quale protocollo integrativo minimo si rende opportuno integrare la procedura di assunzione con:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) che la Società deve presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente; una volta rilasciato, il nulla osta deve essere consegnato al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- la verifica, in corso di rapporto di lavoro, della presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.



I controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale l'ODV, tra l'altro, deve verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231 /2001.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.